



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Regolamento comunale concernente i criteri e le modalità per la erogazione di contributi ordinari ad enti ed associazioni e di contributi “una tantum” per manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico.

Approvato con deliberazione C.C. n. 161 del 19/11/1990, modificato ed integrato con successive:

C.C. n. 96 del 28/11/1997

C.C. n. 5 del 14/2/2005

C.C. n. 50 del 30/11/2009

Art. 1

1. Il Comune promuove e sostiene, per il sempre maggior sviluppo civile ed economico della città di S. Margherita Ligure, attività, manifestazioni ed iniziative d'interesse pubblico in campo culturale, scolastico, sportivo, folkloristico-tradizionale, di promozione turistica e di assistenza e beneficenza.

Art. 2

1. **Salvo quanto previsto dal successivo art.3 u.c.**, la Giunta Comunale, per favorire il conseguimento delle finalità di cui sopra, nel quadro e nei limiti delle previsioni di spesa iscritte annualmente in bilancio di previsione, può attuare interventi diretti tramite i servizi operativi comunali, oppure concedere il proprio patrocinio, ovvero assegnare contribuzioni ordinarie e straordinarie a favore dei promotori o assumere direttamente spese per acquisti di beni o servizi o altre spese per l'organizzazione della manifestazione o iniziativa.

Art.3

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento morale con il quale il Comune di Santa Margherita Ligure esprime la propria simbolica adesione ad iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli rispetto alle finalità di cui l'articolo 1.
2. Il patrocinio viene concesso per manifestazioni ed iniziative di significato locale e prestigio cittadino
3. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino, purchè presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo.
4. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative comportanti profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza i termini positivi per l'immagine del Comune.
5. La domanda di patrocinio deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla manifestazione o iniziativa e deve contenere la descrizione dell'oggetto e finalità dell'iniziativa o manifestazione, nonché indicazioni del tempo, del luogo e delle modalità di svolgimento.
6. Il patrocinio deve essere reso noto dal soggetto organizzatore su tutti i mezzi di promozione e pubblicizzazione della manifestazione e/o iniziativa con la seguente dicitura "Con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure".
7. **Il patrocinio non oneroso, che non comporta cioè la concessione di contributi, sovvenzioni o altri benefici di carattere o valore economico previsti dal presente regolamento (a titolo esemplificativo : allestimenti, uso gratuito o agevolato di beni in disponibilità del Comune) viene disposto con atto del Sindaco.**

Art. 4

1. I destinatari dei contributi ordinari sono le associazioni e gli enti di cui all'art. 27 dello statuto comunale e le parrocchie cittadine.
2. L'entità dei contributi ordinari viene stabilita dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) rilevanza dell'attività svolta rispetto alle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) ambito territoriale e consolidamento dell'attività svolta;
 - c) iniziative svolte e programmate.
3. L'elenco dei destinatari dei contributi ordinari e dei relativi importi potrà essere modificato a seguito di accertare significative variazioni dell'attività rientrante nelle finalità di cui all'art.1, ovvero a seguito di formale richiesta di ammissione al sostegno finanziario ordinario, sulla scorta di un programma illustrativo dell'attività dell'Ente e dell' Associazione.

Art. 5

1. I destinatari dei contributi straordinari e delle altre sovvenzioni di cui al presente regolamento sono individuati a seguito di motivata istanza – proposta, che dovrà pervenire con congruo anticipo, di norma 20 gg prima dell'effettuazione della manifestazione.
2. In casi eccezionali di particolare rilevanza e comunque in caso d'urgenza, potranno essere prese in esame domande pervenute entro il termine di cui la comma 1, compatibilmente con l'attività istruttoria richiesta dalla pratica.
3. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'iniziativa(luogo, giorno, ora e contenuti, finalità, gratuità o meno per il pubblico)
 - b) specificazione del tipo di sostegno richiesto, nonché in caso di contributo, l'entità dello stesso
 - c) quadro economico dell'iniziativa (spese ed eventuali entrate previste) nominativo della persona abilitata a riscuotere il contributo, completo di codice fiscale, o, in alternativa numero del c.c. bancario su cui effettuare il versamento
4. L'entità dei contributi sarà determinata dalla Giunta Comunale compatibilmente con le disponibilità di bilancio tenendo conto di quanto segue.
 - a) livello qualitativo della manifestazione e dell'iniziativa, con particolare riguardo alla professionalità degli operatori;
 - b) costo complessivo;
 - c) gratuità o meno per il pubblico (es. ingresso a pagamento o libero);
 - d) rilevanza sotto il profilo della possibile utenza;
 - e) tipologia dell'interesse pubblico perseguito.
5. Con motivata deliberazione la Giunta Comunale, in via eccezionale, può disporre la concessione di contributi economici relativi a manifestazioni e iniziative già effettuate, ovvero l'integrazione di contributi precedentemente concessi.
6. Tutte le iniziative e/o manifestazioni che ottengono la partecipazione finanziaria del Comune di Santa Margherita Ligure devono recare su tutti i mezzi di promozione

e/o pubblicizzazione, la dicitura “Manifestazione/iniziativa svolta con il contributo economico del Comune di Santa Margherita Ligure”.

7. Salvo quanto previsto al precedente articolo, al fine di :

- **elevare la qualità delle iniziative**
 - **evitare la concentrazione eccessiva nel periodo estivo favorendo la destagionalizzazione**
 - **favorire l’aggregazione tra le associazioni e l’integrazione dei progetti sia in ambito cittadino che sovra comunale incentivando il fund raising**
 - **evitare l’eccessiva dispersione delle risorse**
- annualmente la Giunta Comunale, nell’ambito dei competenti stanziamenti di bilancio, definisce le linee di azione (priorità) da sostenere, l’entità massima delle risorse a ciò destinate e i criteri generali per l’assegnazione delle stesse anche mediante procedure di tipo selettivo/concorsuale.**

Art. 6

1. Per i contributi a carattere straordinario è prevista la possibilità di erogare acconti in misura non superiore al 50% del complessivo importo deliberato.
2. La liquidazione dei contributi, in unica soluzione o a saldo, dovrà contestualmente dare atto dell’avvenuto raggiungimento degli scopi proposti e della regolarità del rendiconto, sulla base di esauriente documentazione.
3. A tal fine, al termine delle manifestazioni o alla conclusione dell’iniziativa, gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione.
 - a) relazione sull’attività svolta
 - b) rendiconto finanziario, corredato da fatture quietanzate, ricevute o pezze giustificative firmate dal legale rappresentante. Per contributi fino ad €2.000,00 è sufficiente la presentazione di dichiarazione con valore di autocertificazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
 - c) Resoconto dei contributi pubblici o privati ricevuti per la medesima iniziativa, anche in forma di autocertificazione, anche se negativa.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a controlli sulle autocertificazioni di cui al precedente punto 3, anche mediante acquisizione dei documenti fiscali.

Art. 7

1. Sono esclusi dal beneficio di contributi o sovvenzioni di carattere economico:
 - a) coloro che non realizzano per intero il progetto / l’iniziativa presentata.
Ove cioè sia dipeso da cause non imputabili al soggetto organizzatore, con motivata deliberazione la Giunta Comunale può disporre il rimborso delle spese organizzative sostenute.
 - b) Chi non produce la rendicontazione richiesta o presenta una rendicontazione irregolare o incompleta.

2. Nel caso in cui dalla rendicontazione prodotta risulti un disavanzo inferiore al contributo concesso questo viene automaticamente ridotto.

Art. 8

1. I contributi ordinari sono di norma deliberati annualmente entro il 31 dicembre.
2. I contributi a carattere “una tantum” sono deliberati nel corso dell’anno.

Art. 9

1. Per favorire il conseguimento delle finalità di cui all’Art. 1, l’Amministrazione Comunale interviene anche con altre tipologie di sovvenzioni ed agevolazioni particolari, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, quali:

- a) utilizzo gratuito o agevolato di immobili, aree o strutture;
- b) uso gratuito di beni mobili o attrezzature;
- c) supporto logistico organizzativo;
- d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tariffe o canoni.

2. Tali benefici potranno essere concessi, anche in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, compatibilmente con la disponibilità accertata e con le attività programmate dall’Amministrazione Comunale.

3. L’uso dei beni è disposto dall’Amministrazione Comunale su domanda dei soggetti interessati e sulla base di specifica istruttoria, con riferimento all’attività da svolgere nonché all’uso specifico del bene richiesto.

4. Qualora la particolare natura del bene o il tipo di attività lo richiedano, l’uso può essere disciplinato da apposita convenzione.

Art. 10

1. Conformemente a quanto disposto al comma dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’effettiva osservanza dei presenti criteri e modalità dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi ivi previsti.

2. Ai fini dell’aggiornamento dell’Albo dei beneficiari da cui al DPR 118/2000 i singoli servizi comunali devono comunicare, all’ufficio segreteria di norma entro il 31 marzo di ogni anno, i contributi e le altre sovvenzioni concesse negli anni precedenti ai sensi del presente regolamento.

Art.11

Il Comune assicura altresì proprie risorse da destinare per il servizio di protezione civile inteso non solo come attività di soccorso espletata successivamente al

verificarsi dall'evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative volte alla previsione e prevenzione del rischio.

Per il sostegno alle attività di cui sopra, il Comune potrà avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, iscritte in apposito albo comunale. Queste saranno, a domanda, autorizzate ad utilizzare, anche per lo svolgimento delle necessarie esercitazioni collettive, il materiale, le attrezzature ed i mezzi tecnici di proprietà dell'Ente e messi a disposizione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle direttive del Sindaco.

Il Comune potrà erogare alle organizzazioni di volontariato di cui sopra, contributi sia ordinari che straordinari, finalizzati alle attività di protezione civile come sopra intese, anche a favore di altri Comuni colpiti da calamità, dietro presentazione di dettagliati preventivi e successivamente adeguata ed esauriente rendicontazione, a mezzo di documenti contabili regolarmente quietanzati.

Con le stesse modalità il Comune, in attuazione del principio di solidarietà, potrà assegnare, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, risorse ad Enti pubblici al fine di consentire interventi urgenti e mirati a favore di popolazioni nel cui territorio sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24/02/1992, n. 255.

* * * * *